212/2026
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in riassunzione ex art. 199 c.g.c. iscritto al **n. 80065**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis), nata il omissis a omissis ed ivi residente, in via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Andrea MUSACCHIO (C.F. MSCNDR74L12D773N) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Roma, in via Brescia, n. 29, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di rito e le notifiche anche ai fini processuali all'indirizzo p.e.c.

andreamusacchio@ordineavvocatiroma.org, ove è eletto domicilio digitale, ed indica il recapito di fax n. 06-3700620;

- *ricorrente* -

CONTRO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- il **Ministero della giustizia** (C.F. 80184430587), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, intimato senza autorizzazione del Giudice;

- la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, in persona del Dirigente responsabile *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, intimato senza autorizzazione del Giudice;

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** (C.F. 80078750587), con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, intimato senza autorizzazione del Giudice, intervenuto nel presente giudizio, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Andrea Botta

(CF BTTNDR62C04H501R) PEC avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29;

- *resistente* -

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 20.5.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Andrea Musacchio per la parte ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS mentre nessuno è comparso per gli altri enti in epigrafe, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 23.6.2023, parte ricorrente agisce al fine di ottenere:

I. in via principale, accogliere il ricorso e, per l'effetto, riconoscere il diritto della ricorrente alla concessione del trattamento pensionistico di inabilità, ex art. 2, comma 12, l. 335 del 1995, e, per l'effetto, riconoscere il corrispondente beneficio previdenziale anche in ossequio a quanto disposto dal D.M. 187/1997, in uno alle maggiorazioni pensionistiche in raccordo con le

intervenute variazioni anagrafiche, con concessione di interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;

II. in via subordinata, che venga richiesto in merito parere medico/legale a CTU specialistico, onde accertare se alla data della domanda amministrativa la ricorrente si trovava nelle condizioni clinico-nosologiche per beneficiare della pensione di inabilità, ex art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995, tenuto conto del giudicato esterno promanante dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore, anticipatario ed antistatario, in merito ad ogni grado del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Dalla data del deposito del ricorso non risultano depositati da parte ricorrente atti di procedura per oltre un anno.

3. È stato quindi adottato in data 17.3.2026 decreto di fissazione di udienza per la delibazione della causa di estinzione del giudizio, ex art. 111, comma 3, c.g.c., ritualmente notificato alla parte ricorrente in data 20.3.2026.

4. In data 8.5.2026 parte ricorrente depositava prova della notifica del decreto di fissazione udienza,

effettuata in via autonoma dalla parte pur in assenza di disposizione del giudice ex art. 155 c.g.c..

5. In data 4.5.2026 l'INPS depositava memoria chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e spese come per legge.

6. In data 8.5.2026 parte ricorrente depositava memoria, insistendo per le conclusioni rassegnate nel ricorso in riassunzione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi della parte ricorrente e dell'interveniente, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.

2. Preliminarmente, deve darsi atto che la notifica del decreto di fissazione di udienza è stata autonomamente effettuata da parte ricorrente, in assenza di disposizione del Giudice in tal senso. Detto decreto è infatti espressamente finalizzato alla delibazione della causa di estinzione del giudizio ex art. 111, comma 3, c.g.c., intervenuta

prima dell'adozione di rituale decreto fissazione di udienza ex art. 155 c.g.c..

Pertanto, la presenza nel processo dell'INPS ha valenza, come espressamente riconosciuto dal difensore dell'ente, quale intervento (*ad opponendum*) e non quale parte del giudizio; parimenti gli altri enti intimati autonomamente dalla parte ricorrente non hanno assunto la veste di parte in senso formale e sostanziale del presente giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In punto di fatto, mette conto evidenziare che parte ricorrente ha depositato il ricorso, in riassunzione, in data 23.6.2023, unitamente ad istanza di fissazione di udienza e da allora non risultano depositati, a cura della medesima parte o di altri) atti di procedura per oltre un anno.

4. L'art. 111, comma 3, c.g.c. dispone che "*Il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura.*"

La giurisprudenza di questa Corte ha recentemente affermato, sulla base di consolidato orientamento (Cdc, sez. II app., n. 53/2025) che "*L'istituto dell'abbandono infatti, ripreso all'art. 111, comma 3, c.g.c., risponde all' interesse generale di non protrarre nel tempo la condizione di inattività in*

cui il processo può venirsi a trovare, allorquando non venga presentata domanda di fissazione di udienza o si verifichino situazioni particolari o anomale protratte nel tempo senza che intervenga, quantomeno annualmente, un atto della procedura, che manifesti l'intenzione di riattivarlo e proseguirlo. Con riguardo a tale istituto, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che la disciplina "è chiaramente diretta a far prevalere l'interesse generale alla certezza del diritto in termini di stabilizzazione delle situazioni giuridiche sostanziali che si agitano nelle controversie, rispetto a quella dell'attore, la cui inerzia prolungata per il tempo previsto dalla legge pone in risalto la sua indifferenza per la definizione del contenzioso.

Interesse generale ancora più intenso ove coniugato con l'esigenza della durata ragionevole dei processi presidiato dall'articolo 111 della Costituzione" (Corte dei conti, Sez. II App., sentenza n. 385/2018).

Pertanto, in un processo dispositivo, improntato al principio dell'impulso di parte, quale quello pensionistico, la disposizione, applicabile a tutte le ipotesi non specificamente disciplinate da altre

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

fattispecie tipizzate di estinzione, comporta che la parte ha l'onere da dare impulso "annualmente" (cfr. sentenza ora citata) al processo stesso, a pena di estinzione del medesimo.

Ed invero la prassi giudiziale insegna che, in plurimi casi, la res contenziosa si risolve inter partes dopo la proposizione del ricorso per varie ragioni (sopravvenuta soddisfazione della pretesa in via amministrativa, sopravvenuta carenza di interesse da parte ricorrente, ecc.), sicché ben si comprende che il legislatore abbia posto in capo alla parte l'onere di confermare annualmente l'interesse alla definizione del processo, che altrimenti rischia di rimanere inutilmente pendente sui ruoli, tra l'altro a scapito dei processi in cui invece l'interesse alla decisione sussiste e in definitiva interferendo sulla ragionevole durata dei processi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Peraltro, si nota che si tratta di istituto e meccanismo analoghi alla perenzione nel processo amministrativo, di cui condivide le esigenze sottostanti.

5. Nel caso di specie, (in assenza di decreto di fissazione di udienza) alcun atto di procedura la parte ha posto in essere dal 20.6.2023 (data di

deposito del ricorso e dell'istanza di fissazione di udienza) per circa tre anni, sicché ne consegue la declaratoria (meramente dichiarativa dell'effetto già verificatosi *ex lege* dopo il primo anno di inattività) di estinzione del processo sin dal 20.7.2024 (un anno, al netto della sospensione feriale dei termini processuali, dall'ultimo valido atto processuale).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Nessun effetto, quindi, possono spiegare al riguardo gli atti processuali sopravvenuti successivamente alla scadenza del predetto primo termine annuale inutilmente decorso, tra cui segnatamente la notifica (autonomamente disposta dalla parte ricorrente) del decreto fissazione di udienza alle (ritenute) controparti né la memoria della parte ricorrente né l'intervento in giudizio dell'INPS.

7. Peraltro, al riguardo deve evidenziarsi che la notifica di detto decreto alle (ritenute) controparti, essendo avvenuta in via autonoma e non per ordine del giudice ex art. 155, comma 3, c.g.c. si pone come mera *litis denuntiatio*, e non come rituale in *ius vocatio*.

Invero, il giudizio in riassunzione, diversamente da quanto implicitamente sostenuto da parte ricorrente

nella memoria, è un giudizio processualmente diverso dal giudizio iniziale, come dimostra, tra l'altro, *per tabulas* la diversa numerazione attribuita dalla segreteria della Sezione al giudizio in riassunzione rispetto al giudizio di prime cure oggetto di riforma in sede di appello.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ne deriva che il contraddittorio con le controparti si può instaurare solo in esito ad uno specifico decreto di fissazione di udienza ex art. 155, comma 1, c.g.c., adottato dal Giudice competente non sussistendo ultrattività del decreto di fissazione di udienza adottato nel giudizio di prime cure iniziale.

In caso di estinzione del giudizio avvenuta prima dell'adozione, nel giudizio di riassunzione, del rituale decreto di fissazione di udienza non vi sono parti del processo diverse dalla parte ricorrente in riassunzione.

Ne consegue che solo a questa deve essere garantito, mediante udienza pubblica (ovvero camera di consiglio), l'esercizio di difesa in relazione alla delibazione della causa di estinzione.

Nella specie, la causa di estinzione del giudizio, rilevata d'ufficio, è stata portata a conoscenza della parte ricorrente mediante il decreto di fissazione di udienza (indirizzato per l'appunto solo

a parte ricorrente) in data 20.3.2026, in vista dell'udienza fissata per la data odierna, con conseguente rispetto, anche temporale, delle garanzie di difesa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 7, comma 2, e 101, comma 2, c.p.c., quest'ultimo richiamato dalla difesa di parte ricorrente nella propria memoria.

Di conseguenza la presenza dell'INPS nella presente udienza nessuna veste può assumere se non quella del mero intervento, non essendo possibile chiamarlo in giudizio come parte di un giudizio ormai estinto ex lege, per il quale l'ente previdenziale non aveva comunque esercitato tempestivamente la facoltà di riassunzione ad esso spettante quale parte del giudizio di appello. Dette considerazioni valgono, *a fortiori*, non essendo intervenuti nel presente giudizio nei confronti degli altri enti autonomamente intimate dalla parte ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. Conclusivamente, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, ex art. 111, comma 3, c.g.c..

9. Ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese, atteso che esse rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.

10. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. dichiara l'estinzione del processo;

b. nulla per le spese del giudizio;

c. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.5.2026.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.05.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03